Città di Castenaso

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO

U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Appalto per la fornitura di un servizio di miglioramento del sito internet comunale nell'ambito del PNRR - M1C1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

CUP: E91F22003430006 – CIG: A01E3D77CC

TITOLO 1 - FINALITA' E OGGETTO

Art.1 Premesse e finalità

1. Il Comune di Castenaso ha presentato istanza di finanziamento in data 22/09/2022 all'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni (Settembre 2022)" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, pubblicato in data 19/09/2022 sulla piattaforma https://areariservata.padigitale2026.gov.it/, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM del 18/11/2022 - numero 135-1/2022-PNRR. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, in particolare per quanto riguarda il pacchetto "Cittadino Informato" nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
2. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti: capitolato tecnico, offerta economica, atto di nomina a responsabile del trattamento.
3. Completano le premesse e le finalità quanto stabilito all'Art. 1 dell'allegato tecnico qui interamente richiamato e parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura di un servizio di miglioramento del sito internet comunale così come definito nell'avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - PNRR M1C1, pubblicato in data 19/09/2022, dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico.

Art. 3 Disposizioni sui dati e sicurezza dati

A. SICUREZZA DEI DATI

1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare quanto segue:
 - erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o della Unione Europea (Ai sensi dell'Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
 - garantire, nell'ambito dell'attività oggetto della fornitura, l'assenza di trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi extra europei in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del "Titolare del Trattamento dei Dati", del Comune di Castenaso, nonché la carenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte di un Paese extra UE, così come ha disposto la sentenza datata 16 Luglio 2020, la Decisione n. 2016/1250 della Commissione Europea sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime del c.d. Privacy Shield UE-USA;
 - garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure tecniche, procedure ed apparati finalizzati all'adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery;
2. Corrisponde al diritto proprio del Titolare dei dati quello in capo all'Amministrazione che, ora per allora, dovrà poter avere piena disponibilità, accessibilità e ogni diritto riconosciuto ad eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati, nonchè *dump* periodici della intera banca dati;
3. I dati sono e rimangono di proprietà dell'Amministrazione anche in caso di risoluzione del contratto;
4. L'Appaltatore deve fornire la completa documentazione del DBMS utilizzato dalla soluzione (descrizione delle tabelle e dei campi e loro relazioni) e provvedere periodicamente all'aggiornamento di tale documentazione.
5. Nel caso in cui si verifichi un avvicendamento nella individuazione e designazione dell'Appaltatore (ad es. per scadenza naturale del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), l'Appaltatore firmatario del presente contratto dovrà garantire la massima collaborazione con quello successivo al fine di assicurare una rapida ed efficace conversione degli archivi, fornendo a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. È dunque fatto divieto di adozione di possibili tecniche di *Lock-in*, in ragione del quale l'Appaltatore incaricato si obbliga a favorire la migrazione della intera banca dati del Comune in caso di cambio fornitore anche in ragione del diritto di portabilità dei dati di cui è Titolare.

B. MIGRAZIONE DEI DATI

1. Deve essere garantito il recupero dei dati presenti sul sito internet del Comune.
2. Deve essere prevista la migrazione completa dei dati e comunque il mantenimento degli stessi sul sito internet comunale oggetto della presente.

Art. 4 Assistenza, manutenzione e continuità della piattaforma software

1. Per quanto concerne gli obblighi di assistenza, manutenzione e continuità degli applicativi è fatto rinvio al capitolato tecnico, da ritenersi in ogni sua articolazione quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 5 Fasi di realizzazione del progetto

A. AVVIO DEL SISTEMA

1. Nella fase di avvio del sistema l'Appaltatore dovrà garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni di seguito elencate: predisposizione in test del nuovo sito internet comunale, conversione/migrazione/mantenimento dei dati, come meglio specificato nel capitolato tecnico cui ci si riporta integralmente.
2. La fase di avvio dovrà essere completata entro e non oltre nove mesi dalla sottoscrizione del presente atto, salvo cause di forza maggiore o proroghe volontarie, valida esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Progetto dell'Ente.
3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici. Potranno essere concordati tra le parti altresì interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro anche in giorni festivi allo scopo di diminuire i tempi di fermo degli uffici comunali. L'Appaltatore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dell'Ente e tali attività non comporteranno per l'Ente alcun onere aggiuntivo.
4. L'Amministrazione, qualora necessario, si impegna a garantire l'accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività previamente autorizzata e concordata per iscritto con l'Appaltatore.
5. Le attività di avvio, così come tutte le attività previste dal presente contratto, non dovranno interrompere o rallentare le normali attività lavorative svolte dal personale dell'Ente. Deve pertanto essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare un piano di attività entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto contenente il crono-programma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime le funzionalità dell'applicativo installato e configurato. Il piano è approvato dal Responsabile del Progetto incaricato dall'Amministrazione, il quale potrà fornire prescrizioni alle quali l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi.
7. L'Appaltatore si impegna ad avviare l'attivazione in test entro il sette mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
8. L'Appaltatore si impegna ad avviare la verifica della funzionalità in ambiente di produzione entro e non oltre il termine del nove mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

1. Al termine del processo di rilascio del sito comunale, dovrà essere attestata la conformità alle seguenti caratteristiche, che rappresentano ai fini dell'avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" la conformità del sito comunale realizzato al modello fornito:
 a. coerenza dell'utilizzo dei font (librerie di caratteri): il sito comunale utilizza le font indicate dalla documentazione del modello di sito comunale
 b. libreria di elementi di interfaccia: il sito comunale utilizza la libreria Bootstrap Italia
 c. schede informative di servizio per il cittadino: nel sito comunale tutte le schede informative dei servizi per il cittadino mostrano le voci segnalate come obbligatorie all'interno dell'architettura dell'informazione, nell'ordine segnalato dal modello. In particolare, indica il tempo massimo di risposta della PA al servizio ove presente.
 d. utilizzo di temi per CMS: nel caso in cui il sito comunale utilizzi un content management system di cui esista un tema nella documentazione del modello di sito

comunale, utilizza il tema messo a disposizione nella versione più recente disponibile alla data di inizio lavori

e. vocabolari controllati: il sito comunale utilizza gli argomenti forniti dal modello di sito comunale ovvero quelli appartenenti al vocabolario controllato europeo Eurovoc
f. voci di menù di primo livello: il sito comunale presenta tutte le voci di menu di primo livello, nell'esatto ordine descritto dalla documentazione del modello di sito comunale
g. voci di menù di secondo livello: nel sito comunale, le voci di menu di secondo livello rispettano il vocabolario e l'ordine descritti dalla documentazione del modello di sito comunale
h. prenotazione appuntamenti: il sito comunale consente, per tutti i servizi che prevedono una erogazione a sportello, di prenotare un appuntamento presso lo sportello di competenza
i. richiesta di assistenza / contatti: all'interno del sito comunale, nel contenuto della scheda servizio, i contatti sono specifici per l'ufficio preposto all'erogazione del servizio
j. richiesta di assistenza / domande frequenti: il sito comunale contiene una sezione per le domande più frequenti (FAQ)
k. segnalazione disservizio: il sito comunale fornisce al cittadino la possibilità di segnalare un disservizio, tramite email o servizio dedicato
l. valutazione dell'esperienza d'uso, chiarezza delle pagine informative: il sito comunale consente al cittadino di fornire una valutazione della chiarezza di ogni pagina di primo e secondo livello
m. valutazione dell'esperienza d'uso, facilità d'uso del servizio digitale: il sito comunale indica in ogni scheda di servizio, nel caso in cui il servizio sia erogato in forma digitale, la valutazione dell'esperienza d'uso fornita dal cittadino per lo stesso servizio digitale. Nel caso in cui esso non sia erogato in digitale, indica la valutazione dell'utilità della scheda di servizio, come per il criterio "valutazione dell'esperienza d'uso, chiarezza delle pagine informative"
n. cookie: il sito comunale presenta cookie tecnici in linea con la normativa vigente
o. dichiarazione di accessibilità: il sito comunale espone la dichiarazione di accessibilità in conformità al modello e alle linee guida rese disponibile da AgID in ottemperanza alla normativa vigente in materia di accessibilità e con livelli di accessibilità contemplati nelle specifiche tecniche WCAG 2.1
p. informativa privacy: il sito comunale presenta l'informativa sul trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
q. licenza e attribuzione: il sito comunale pubblica dati, documenti e informazioni con licenza aperta (es. CC-BY 4.0)
r. velocità e tempi di risposta: nel caso in cui il sito comunale presenti livelli di performance (media pesata di 6 metriche standard), inferiori a 50 secondo quanto calcolato e verificato tramite le librerie Lighthouse, il Comune pubblica sul sito comunale un "Piano di miglioramento del sito" che mostri, per ciascuna voce che impatta negativamente la performance, le azioni future di miglioramento della performance stessa, e le relative tempistiche di realizzazione attese
s. certificato https: il sito comunale ha un certificato https valido e attivo
t. dominio istituzionale: il sito comunale utilizza un dominio istituzionale, in conformità con il Regolamento AgID in materia

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici del presente avviso, restano valide le indicazioni di legge in materia di amministrazione digitale, le linee guida e le buone

pratiche, per le quali viene fornito un estratto non esaustivo contenente quelle più attinenti alla materia dei siti comunali, cui si raccomanda di dare seguito:

a. metatag: nel sito comunale, le voci della scheda servizio presentano i metatag descritti dal modello, in base agli standard internazionali https://github.com/italia/daf-ontologie-vocabolari-controllati - https://schema.gov.it
b. infrastrutture Cloud: il sito comunale è ospitato su infrastrutture qualificate ai sensi della normativa vigente. Per consentire un'erogazione più sicura, efficiente e scalabile del sito comunale, può essere utile considerare di impostare l'infrastruttura che lo ospita in cloud, secondo quanto descritto nella Strategia Cloud Italia. Hosting e re-hosting non sono finanziabili ai sensi del presente avviso, tuttavia tali costi di infrastruttura possono essere coperti dalla misura 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud per i comuni, attraverso la scelta del servizio per l'amministrazione "Comunicazione istituzionale web e open data" Strategia Cloud Italia
c. riuso: il Comune mette a riuso sotto licenza aperta il software secondo le Linee Guida “acquisizione e riuso di software e riuso di software per le pubbliche amministrazioni" CAD: Art. 69. (Riuso delle soluzioni e standard aperti) Art. 69. (Riuso delle soluzioni e standard aperti) AgID Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni

3. App di valutazione dell’adesione ai modelli: l’App di valutazione dell’adesione ai modelli è un applicativo desktop a supporto degli sviluppatori e a disposizione di tutti i soggetti interessati che aiuta a valutare la qualità, le caratteristiche e il rispetto dei criteri di conformità, fornendo all’interno di un report le informazioni necessarie a interpretare i risultati e apportare eventuali migliorie al sito, sia durante la fase di sviluppo (es. lavorazioni in locale) sia alla conclusione dei lavori (es. quando il sito è online e disponibile al pubblico). Si richiede apposito report risultante dall'applicativo al termine delle attività di predisposizione delle soluzioni di miglioramento del sito istituzionale come da presente contratto.
4. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, l’Appaltatore dovrà eliminarle entro e non oltre il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l’invito ad eliminarli.

C. EXIT MANAGEMENT

1. A fine contratto, il Fornitore presterà l’assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture all’amministrazione, coordinandosi, ove necessario o richiesto dall’amministrazione con il nuovo contraente (cd. fase di Exit management).
2. L’Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui contratto e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato dall’Ente tutti gli strumenti e competenze necessarie ad un efficace subentro nei servizi in questione.
3. Per tale ragione, il Fornitore si impegna nei confronti dell’Amministrazione e del Fornitore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.
4. A tal fine, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto, il Fornitore trasmetterà all’Amministrazione un piano di subentro. Le attività previste nel piano di subentro dovranno terminare entro la scadenza del termine contrattuale.

5. La fase di Exit Management, disciplinata dal piano di subentro, contempla almeno i seguenti aspetti:
 a. fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
 b. gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
 c. definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al contraente che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
 d. trasferimento knowledge base da sistemi di Trouble Ticketing;
 e. trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema informativo;
 f. consegna di una copia della banca dati e della relativa documentazione ad intervalli regolari da concordare con l'Ente (almeno ogni sei mesi e/o a semplice richiesta dell'ente durante tutta la validità del contratto)
6. Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:
 a. fase di programmazione del passaggio di consegne;
 b. predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);
 c. riunione preparatoria con il personale tecnico dell'Ente;
 d. fase di affiancamento;
 e. consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
 f. effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;
 g. training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi decadimenti di qualità.

TITOLO 2 - Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura

Art. 6 Obblighi e condizioni

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DELL'APPALTATORE

1. Al fine di attuare, controllare e coordinare preventivamente le attività oggetto di obbligazione così come dedotte dal presente contratto, l'Appaltatore, entro e non oltre cinque giorni dal perfezionamento degli accordi designa, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, al quale viene conferito specifico compito di rappresentare ed impegnare l'Appaltatore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento, di cui sarà considerato il referente.
2. Il Responsabile di Progetto dell'Appaltatore è da ritenersi l'unico interlocutore e referente del Responsabile di Progetto dell'Amministrazione (RUP) e dei suoi assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.
3. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tutti i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che interverranno per fornire la soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere competenze tecniche specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti, garantite dall'Appaltatore che li ha individuati e designati a tale scopo.

B. OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna anche a:

a. fornire le soluzioni software indicate nei precedenti articoli e, a propria cura e spese, tutte le strutture, i mezzi ed il personale tecnico necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
b. fornire tutti gli strumenti e i metodi di esecuzione, comprensivi della relativa documentazione a corredo che sarà esibita dietro richiesta, diretti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza informatica di dati ed informazioni e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione.
d. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni del gruppo di lavoro e dell'organizzazione prevista per l'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
e. fornire un recapito cellulare ed e-mail del Responsabile di Progetto.
f. comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale l'Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali all'Appaltatore, incluse contestazioni e reclami.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. laddove compatibili con le attività da eseguirsi, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castenaso approvato con Deliberazione di Giunta n. 193/2022;
2. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamati costituirà causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, provvederà a formulare la contestazione per iscritto all'Appaltatore, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In difetto o in caso di inammissibilità, l'Amministrazione riterrà il contratto risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei

confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. L'Appaltatore resterà proprietario dei dispositivi software utilizzati per l'erogazione della fornitura richiesta.
2. Le informazioni contenute nelle banche dati sono e resteranno di proprietà esclusiva dell'Amministrazione.

F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi hardware, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).
2. Laddove venisse promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario per violazione delle norme in materia di diritto d'autore o di ogni altro diritto di privativa imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà a darne avviso all'Appaltatore, a mezzo PEC fornito dallo stesso, entro e non oltre 10 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ora per allora ad intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l'Amministrazione rispetto ad ogni possibile responsabilità contestata e ad ogni esito processuale, chiedendone ove possibile altresì l'estromissione.
4. L'Appaltatore, in caso di condanna dell'Amministrazione, sarà inoltre tenuto a risarcire il danno eventualmente subito dalla stessa, assumendo sin d'ora l'onere di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso dei dispositivi hardware/software oggetto di appalto, o in ogni caso di violazione di qualsivoglia diritto di privativa di terzi, nonché per colpa o dolo in ogni altro caso.
5. In caso di sentenza d'inibizione all'uso dei dispositivi hardware/software oggetto di fornitura, l'Appaltatore dovrà, a proprie spese, immediatamente all'atto di conoscenza del disposto giudiziale, garantire la continuità della soluzione di cui agli articoli precedenti: in difetto si procederà alla risoluzione ipso iure del contratto e, fatto salvo il diritto ad ogni risarcimento del danno, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una somma a titolo di penale pari al valore residuale del contratto al tempo della condanna e dell'interruzione del servizio dovuto all'intervenuto provvedimento giudiziario.

G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano nelle apparecchiature di elaborazione dati, cui abbia accesso e/o per ogni altra ragione ne venisse a conoscenza. È fatto divieto espresso all'Appaltatore di divulgare i dati in qualsiasi modo e in qualsiasi forma e di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo o ragione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. È fatto altresì divieto espresso di rivelazione a terzi, duplicazione e copiatura su qualsivoglia supporto digitale o analogico non precedentemente autorizzato, estrazione digitale o analogica con qualsiasi dispositivo o mezzo non autorizzato previamente, delle informazioni definite e qualificate come ***riservate*** e non di *pubblico dominio*.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti

e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, procedere ad eventuale segnalazione all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti.
6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, come meglio precisato agli articoli del Titolo 5 del presente atto.

Art. 7 Importo della fornitura e durata

1. L'importo del contratto è determinato in base all'importo a base d'asta come eventualmente ribassato in sede di offerta dall'Appaltatore.
2. Il presente appalto non è un contratto di durata, in quanto prevede la sola fornitura della soluzione migliorativa (obiettivo di miglioramento del sito internet comunale) entro i termini stabiliti dall'Avviso approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale n. 135/2022 del 16/09/2022 pubblicato in data 19/09/2022.

Art. 8 Pagamenti e Fatturazione

1. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà a seguito dell'asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati da parte del soggetto terzo incaricato dal DTD;
2. L'Appaltatore provvederà ad emettere fattura solo dopo l'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e a seguito dell'asseverazione di cui al comma precedente;
3. Le fatture dovranno necessariamente recare i seguenti dati: CUP **E91F22003430006** e CIG **A01E3D77CC**, dovranno essere intestate a "Comune di Castenaso" – Piazza R. Bassi 1 – 40055 Castenaso (BO), CF: 01065340372 P.IVA: 00531431203 – Codice Univoco Fatturazione UFNQ9I".
4. Si precisa che nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: ***"Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – M 1. C 1. I 1.4 M 1.4.1.***
2. Il pagamento dei corrispettivi, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica.
3. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. Gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sopracitata, si applicano anche agli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese e l'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti agli

obblighi di tracciabilità finanziaria, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10 Modifiche e varianti in corso d'opera.

1. Le modifiche e le varianti in corso d'opera sono ammesse alle condizioni di cui al vigente Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'Amministrazione si riserva di esercitare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la facoltà di richiedere all'Appaltatore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto dello stesso fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;

Art. 11 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, con diritto di applicazione delle penali di cui all'art. 18 del presente documento.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto del vigente Codice degli Appalti.

Art. 12 Subappalto e sub-affidamenti

Nel caso in cui l'Appaltatore in sede di offerta dichiari di voler ricorrere al subappalto, si applicano le disposizioni previste dal vigente Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti nei documenti di offerta.

TITOLO 3 - NORME SPECIFICHE PER IL PNRR

Art. 13 Obblighi derivanti dal PNRR

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:

a. osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di "*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dall'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del

10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

3. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle *milestone* associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti a lui imputabili, che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea.
5. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 14 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

1. In base alla previsione del Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022 recante "*Modifica dell'Allegato 4 (DNSH) degli Avvisi, pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, a valere sull'Investimento 1.2 e sulle Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 della Missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale*", e al conseguente "*Allegato 4 - Aggiornamento dicembre 2022 NON APPLICABILITA' M1C1 1.3 - 1.4*" che richiama la Circolare del 13 ottobre 2022 "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" della Ragioneria Generale dello Stato, le parti danno atto che per le misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 non è necessaria la compilazione delle Checklist DNSH.

Art. 15 Parità di genere e generazionale

1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare

all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La già menzionata relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

4. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
5. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021.
6. Ai sensi dell’art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 3 bis del medesimo articolo 47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell’Ente.

Art. 16 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti

1. L’Appaltatore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

TITOLO 4 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

Art. 17 Danni e responsabilità

1. L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dal contratto. Si obbliga all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti la fornitura stessa nonché di quelle previste nel presente contratto.
2. L’Appaltatore manleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività della fornitura affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. L’Appaltatore sarà responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione della presente fornitura. L'Appaltatore sarà responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti,

consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione, nonché al personale, ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, della stessa, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione della fornitura di cui all'oggetto.

4. L'appaltatore non risponderà per eventuali eventi fuori SLA che dipendano da malfunzionamenti di sistemi esterni alle applicazioni fornite.

Art. 18 Penali

1. L'**inadempimento** degli obblighi posti a carico dell'Appaltatore dal presente atto comporta l'applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del Codice civile.
2. La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:
 a. l'inadempimento sussiste quanto l'Appaltatore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte così come precisate nell'allegato tecnico al contratto;
 b. la penale è dovuta dal momento dell'inadempimento ascrivibile all'Appaltatore;
 c. in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del Codice civile;
 d. a seguito del verificarsi dell'inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d'ora determinati ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
3. Sono previste in particolare le seguenti penali:
 a. Mancato ripristino delle funzionalità in caso di segnalazione da parte del Committente nei termini previsti dall'Art. 3 dell'Allegato Tecnico al contratto: € 90,00 per ogni episodio
4. In caso di **ritardo**, la penale è quantificata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
5. Nel caso di **violazione degli obblighi** previsti dal Titolo 3 del presente documento - obblighi **specifici per il PNRR** - si applicano le seguenti disposizioni:
 a. In caso di violazione dell'obbligo di produrre la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
 b. In caso di violazione dell'obbligo di produrre la certificazione di cui all'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021, è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 c. In caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille (in lettere uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.
6. Complessivamente le penali non possono superare il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Il superamento di tale ammontare comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

7. L’accettazione da parte dell’Amministrazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale.
8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la responsabilità in capo all’appaltatore per danni subiti dall’Amministrazione a seguito della mancata erogazione del finanziamento.

Art. 19 Risoluzione e Clausola di risoluzione espressa

1. Costituiscono condizioni di risoluzione per inadempimento le seguenti cause:
 a. il mancato rispetto dei termini di intervento e consegna;
 b. il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura;
 c. nel caso in cui sia stato verificato che l’Appaltatore non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto;
 d. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando Misura 1.4.1 per cause imputabili all’Appaltatore;
 e. il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.
2. Sono da intendersi cause di risoluzione espressa del contratto l’accertamento delle seguenti condizioni, previo espletamento delle procedure ivi indicate:
 a. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con pec. È in ogni caso – motivo di risoluzione espressa:
 1. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
 2. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
 3. il mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
 4. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
 5. il ritardo grave nell’adempimento della fornitura;
 6. ogni altra condizione indicata ipso iure all’interno dell’odierno accordo.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l’impossibilità di realizzazione dell’oggetto negoziale o risultino inidonei alla loro destinazione; diversamente può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’Appaltatore o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).

Art. 20 Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Appaltatore a mezzo pec.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è ritenuto quale foro elettivamente ed esclusivamente competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 22 Pantouflage

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 23 Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al vigente Codice dei Contratti Pubblici e successive modificazioni ed integrazioni e relativi allegati, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al Codice delle Leggi Antimafia D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti, invariati e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
2. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento.
3. L'Appaltatore è nominato Responsabile - ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione delle forniture nel quadro dell'esecuzione del contratto con il titolare, ai patti e alle condizioni di cui all'allegato c) al contratto statuendo apposito e collegato accordo corredato delle istruzioni necessarie.

Art. 25 Clausole di chiusura

1. Il Responsabile della sicurezza informatica e accessibilità dei dati dell'Amministrazione è il Responsabile dell'Area Innovazione e Servizi al Cittadino del Comune di Castenaso
2. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
3. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte mediante PEC.
4. l'Appaltatore è informato delle misure previste dal vigente PIAO e dal "Codice di comportamento", impegnandosi al pieno rispetto di quanto stabilito, consapevole che la violazione può dar corso alla risoluzione del contratto. Fanno parte del presente contratto i seguenti atti a) capitolato tecnico; b) offerta economica; c) nomina responsabile del trattamento.
5. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Chiara Bergamini
2023.11.13 11:59:38
CN=Chiara Bergamini
C=IT
2.5.4.46=202114808217 6
2.5.4.5=TINIT-BRGCHR76H52A944W
R=4/2048 bits

Per l'Appaltatore

Firmato digitalmente

per il Comune di Castenaso

Firmato digitalmente

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore, previa lettura puntuale, approva singolarmente e specificatamente mediante sottoscrizione, ciascuna delle seguenti clausole, che seguono:

1) Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari
2) Art. 10 Modifiche e varianti in corso d'opera.
3) Art. 11 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
4) Art. 13 Obblighi derivanti dal PNRR
5) Art. 14 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)
6) Art. 15 Parità di genere e generazionale
7) Art. 16 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti
8) Art. 17 Danni e responsabilità
9) Art. 18 Penali
10) Art. 19 Risoluzione e Clausola di risoluzione espressa
11) Art. 20 Recesso

Per l'Appaltatore

Firmato digitalmente

Sono allegati al contratto:
a) Allegato tecnico;
b) Offerta economica
c) Nomina responsabile del trattamento;